

**Circolare di approfondimento n. 79 del 17 dicembre 2021**

**ATTENZIONE ALLE RITENUTE NON VERSATE!  
INVIO NOTIFICHE DI ORDINANZA DA PARTE DELL'INPS**

L' Istituto Previdenziale Nazionale (INPS) tramite un comunicato stampa del 15 dicembre 2021, ha confermato di aver avviato l'**attività di notifica delle ordinanze-ingiunzione** nei confronti dei datori di lavoro che non hanno adempiuto al versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

**RITENUTE NON VERSATE - ESTINZIONE DELLA SANZIONE PENALE**

Il datore di lavoro inadempiente dovrà provvedere al versamento delle ritenute **entro tre mesi** dalla notifica della contestazione della violazione, in tal caso non sarà punibile con la sanzione penale né sarà assoggettabile alla sanzione amministrativa.

Ai fini dell'estinzione della sanzione amministrativa, qualora il datore di lavoro non provvedesse al pagamento delle ritenute non versate nel termine dei tre mesi assegnati, potrà versare, **entro i successivi 60 giorni**, l'importo della sanzione amministrativa nella misura ridotta di **16.666 euro**, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981.

Con l'**ordinanza-ingiunzione** saranno applicate, in relazione all'ammontare delle ritenute operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e non versate e all'eventuale reiterazione dell'omissione, le sanzioni amministrative a partire **da 17.000 euro fino ad un massimo di 50.000 euro**.

**RITENUTE NON VERSATE – PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA**

Il pagamento della sanzione amministrativa deve essere effettuato dal datore di lavoro in **unica soluzione entro il termine di 30 giorni** dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione (60 giorni se l'interessato risiede all'estero). Entro lo stesso termine, ai sensi dell'art. 26 della L. n. 689/1981, può essere richiesto il **pagamento rateale da 3 a 30 rate mensili**.

**RITENUTE NON VERSATE – DEPENALIZZAZIONE PARZIALE**

Il D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 ha **parzialmente depenalizzato** il reato di "omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti" introdotto dal D.L. n. 463/1983 (convertito con modificazioni dalla legge 638/1983), prevedendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo dell'omissione:

- **reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032 euro** nel caso di omesso versamento delle ritenute per un importo superiore a 10.000 euro annui (fattispecie di reato);
- **sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro** nel caso di omesso versamento delle ritenute per un importo fino a 10.000 euro annui (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).

I Consulenti del lavoro